

COMUNE DI ARENA PO
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO COMUNALE
per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi e
Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.)

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 26.02.2018

Art. 1 - Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi e aree pubbliche nel territorio comunale, in conformità alle disposizioni contenute nel capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, alle disposizioni correttive di cui la decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 e successive modifiche e integrazioni.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" s'intendono gli spazi e le aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 – Oggetto della tassa

Il presupposto per l'applicazione della tassa è l'occupazione di qualsiasi natura da chiunque effettuata, anche senza titolo in spazi e/o aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché in quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

In particolare sono assoggettate alla tassa:

- a) Le occupazioni di spazi e aree che insistono su beni di dominio pubblico e che né sottraggono l'utilizzazione diretta alla collettività;
- b) Le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge;
- c) Le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico, comprese quelle effettuate con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Art. 3 – Titolarità e periodicità della tassa

La tassa è dovuta al Comune per le occupazioni che insistono sul proprio territorio; per le occupazioni di fatto la tassa è dovuta indipendentemente dal rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Occupazioni permanenti: sono permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Occupazioni temporanee: Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata, in relazione alla categoria di appartenenza dell'area occupata e alla durata dell'occupazione, in base a tariffe giornaliere.

Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, che di fatto si protraggono oltre il termine previsto dall'atto di concessione o di autorizzazione, per un periodo anche uguale o superiore all'anno, si applicano le tariffe dovute per le occupazioni temporanee maggiorate del venti per cento

Art. 4 – Soggettività passiva, esclusioni e esenzioni

Soggetto passivo della tassa è il titolare dell'atto di concessione o dell'atto di autorizzazione ovvero, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo.

La commisurazione della tassa è rapportata alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Sono esentati dal pagamento della tassa:

- a) I soggetti di cui all'art. 49) del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche e integrazioni.
- b) Gli enti del "terzo settore" ai sensi dell'art. 82) del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1) comma 2) lettera b) della Legge 6 giugno 2016, n. 106".
- c) I promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico, a condizione che l'area occupata non ecceda i 10 mq. ai sensi del comma 67) dell'art. 3 della Legge 549/1995.
- d) I passi carrabili ai sensi del comma 62) dell'art. 3 della Legge 549/1995.
- e) Occupazioni occasionali con festoni, addobbi, fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili e religiose, purché non siano di ostacolo o intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- f) Occupazioni occasionali per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 12 ore;
- g) Occupazioni occasionali con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno, ecc... per operazioni di pronto intervento per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione, riguardanti infissi, pareti, tetti di durata non superiore a 12 ore.
- h) Versamenti d'importo inferiore a Euro 10,33 al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi e aree pubbliche non è dovuta (ai sensi dell'art. 45 de D.Lgs. 507/93 come modificato dall'art. 9) comma 63) della Legge 28.12.1995 n. 549 e successive modifiche e integrazioni.

La tassa non si applica alle occupazioni realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile nonché alle occupazioni effettuate su aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune.

Le occupazioni di suolo pubblico effettuate per lo svolgimento di sagre, fiere e manifestazioni sulle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune sono soggette alla tassa.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, sagre e manifestazioni in genere, *con esclusione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e delle manifestazioni sportive o culturali*, è prevista l'applicazione della tassa a tariffa intera (non sono applicati aumenti) per occupazioni poste in essere con installazione di gazebi, posizionamento di tavoli e sedie e/o qualsiasi altro bene mobile necessario all'evento.

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, sagre e manifestazioni in genere è prevista la riduzione del 80% per occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Per le occupazioni effettuate in occasioni di manifestazioni culturali o sportive è prevista la riduzione del 80% per occupazioni poste in essere con installazione di gazebi, posizionamento di tavoli e sedie e/o qualsiasi altro bene mobile necessario all'evento.

Art. 5 – Applicazione della tassa e tariffe

La tassa è applicata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, nella misura delle tariffe corrisposte alla classe V – Comune fino a 10.000 abitanti – di cui all'allegato A) del presente regolamento.

A tale effetto il territorio comunale è classificato in DUE categorie, secondo l'elenco di classificazione dei cui all'allegato B) del presente regolamento.

In ogni caso la tassa si applica secondo le tariffe deliberate per le varie categorie e in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche, con riferimento alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in chilometri lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore.

Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, la tassa si applica autonomamente per ciascuna occupazione, fermo restando l'arrotondamento all'unità superiore. Qualora trattasi di occupazioni con cavi, condutture e altri impianti soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, che insistono su aree appartenenti alla medesima categoria della classificazione territoriale e si riferiscono allo stesso provvedimento autorizzativo ed al periodo di tempo in esso indicato, la tassa è invece determinata cumulativamente con arrotondamento al chilometro lineare superiore.

Art. 6 – Tassazione delle occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo

Per le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale è dovuta la tassa in misura forfettaria, in base alla lunghezza delle strade comunali e per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade private soggette a servitù di pubblico passaggio.

La superficie tassabile è calcolata con riferimento alla sola lunghezza, rapportata al chilometro lineare, interessata dall'occupazione, a prescindere dal numero degli impianti dislocati lungo il percorso stradale.

La tassazione annuale, rapportata alle categorie stradali secondo la classificazione del territorio comunale si applica alle seguenti tipologie di occupazioni anche superficiali:

- a) Condutture, cavi, impianti e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, quali camerette, pozzetti, cabine elettriche e telefoniche e simili.
- b) Innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- c) Seggiovie e funivie; nella fattispecie non è applicabile il principio della tassazione secondo la graduazione per categorie stradali.
- d) Gallerie sotterranee costruite direttamente dal Comune per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti. Nella fattispecie oltre alla tassa è dovuto un contributo - una tantum - pari al 50% della spesa di costruzione delle gallerie.

E' fatta salva la facoltà del Comune di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti, per motivi di pubblico interesse. Qualora il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

Art. 7 – Tassazione delle occupazioni con distributori di carburante e di tabacchi

Per le occupazioni del suolo comunale con distributori di carburante e di tabacchi è dovuta una tassa fissa annuale, graduata in corrispondenza alle categorie di classificazione del territorio comunale espressamente prevista dalla specifica disposizione legislativa. Nella fattispecie, pertanto, non opera l'eventuale diversa classificazione territoriale di cui all'allegato B) del presente Regolamento.

Per le occupazioni del suolo e soprasuolo pubblico con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi la tassa è applicata per ogni apparecchio.

Per le occupazioni del suolo e sottosuolo comunale con distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri, la tassa è applicata con riferimento alla superficie occupata dalle sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa, dei relativi serbatoi sotterranei e da un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Se il serbatoio è di capacità

maggiore di 3.000 litri, la tassa ordinaria è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri, con la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri dell'altro o degli altri serbatoi.

Per gli impianti muniti di due o più serbatoi non raccordati tra loro, la tassa è applicata autonomamente per ciascuno di essi.

Nel caso di occupazioni comprendenti l'utilizzazione di ulteriori spazi ed aree pubbliche con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili, eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, la tassa è applicata nella misura ordinaria prevista per le occupazioni permanenti, in relazione alla superficie eccedente occupata.

Art. 8 – Autorizzazione e concessione di occupazione

È fatto divieto di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sottostante o soprastante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Responsabile competente, su richiesta dell'interessato.

L'autorizzazione o la concessione s'intende accordata **per le occupazioni occasionali di cui al precedente art. 4)**, a seguito di apposita comunicazione scritta da far pervenire agli uffici comunali almeno **5 (cinque) giorni prima dell'occupazione**, per i necessari controlli in ordine all'osservanza delle norme del Codice della Strada e per le eventuali prescrizioni del caso. Per le luminarie natalizie la comunicazione scritta deve pervenire almeno TRE giorni prima dell'installazione.

La comunicazione non è richiesta per le occupazioni occasionali di cui alle lettere e) e f) del precedente articolo 4), a condizione che risultino osservate, nel caso di occupazione della sede stradale, le disposizioni del Codice della Strada.

La tassa è comunque dovuta al Comune indipendentemente dal rilascio della concessione o dell'autorizzazione.

Art. 9 – Occupazione d'urgenza

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori urgenti e indifferibili, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima del rilascio del provvedimento autorizzativo o concessorio.

In tale caso, oltre alla domanda intesa a ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione agli uffici comunali competenti per gli accertamenti del caso. Qualora le ragioni dell'urgenza si rivelino inesistenti o ingiustificate si provvederà alla applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 10 - Domanda di occupazione di spazi e aree pubbliche

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, soprastanti o sottostanti al suolo pubblico, o aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda in carta legale al Comune, contenente le seguenti indicazioni:

- a) Generalità, residenza o domicilio legale e codice fiscale del richiedente;
- b) Ubicazione esatta e misura della superficie di area pubblica che si chiede di occupare;
- c) Oggetto, durata, motivi e modalità d'uso della occupazione, con descrizione

dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;

- d) Dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni previste dal presente regolamento;
- e) Impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e d'istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere corredata dell'eventuale documentazione tecnica e, comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari per l'esame della domanda e per l'emissione del provvedimento relativo.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 11 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

Il Responsabile del Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, provvede al rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione del suolo o spazio pubblico. In caso contrario comunica al richiedente i motivi del diniego. Sulla domanda si provvede nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa ai sensi della Legge n. 241/1990.

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa, ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali sono disciplinate dal D.Lgs. 114 del 31.03.1998 e successive modifiche e integrazioni.

Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

Ogni atto di concessione o di autorizzazione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di carattere generale di seguito indicate, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta, in relazione alle peculiarità specifiche ed alle caratteristiche delle singole concessioni o autorizzazioni.

La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- ✓ A termine, per la durata massima di 29 anni;
- ✓ Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- ✓

on l'obbligo del concessionario di sostenere le spese per la riparazione dei danni derivanti dalle opere, dagli impianti o dai depositi autorizzati;

- ✓ Con responsabilità del concessionario per qualsiasi danno o molestia che per effetto della concessione possa essere arrecato a terzi e da questi contestato.

Art. 12 - Prescrizioni per le occupazioni – Obblighi del concessionario

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dal Comune.

È vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infliggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione d'idonea cauzione.

Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del Codice della Strada è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso. In ogni caso, l'occupante ha l'obbligo di non creare situazioni di pericolo o d'intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, ricorrendo all'uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Al termine della concessione, nel caso la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire, a sue cure e spese, tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che saranno fissati dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli Agenti di Polizia Locale, l'atto di concessione o di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

Art. 13 - Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi e aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 14 – Esposizione di merci

L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita è soggetta a concessione comunale ove costituisca occupazione di spazi pubblici o di area gravata da servitù di pubblico passaggio.

Art. 15 – Mestieri girovagli e artistici

Coloro che esercitano mestieri girovagli (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici, individuati dal Comune per lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici, sullo stesso luogo, di durata superiore a quella di 12 ore.

Art. 16 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario per la consegna della merce e per la riscossione del prezzo, non hanno l'obbligo di richiedere il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi, nello stesso spazio o area, oltre la durata di un'ora. In ogni caso, tra una sosta e l'altra dovrà intercorrere una distanza non inferiore a cinquecento

metri.

Art. 17 – Autorizzazione ed esecuzione di lavori e opere

Per l'effettuazione di lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori medesimi.

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Art. 18 – Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico

È richiesto il possesso dell'atto di concessione comunale per l'occupazione, anche in via provvisoria, dello spazio soprastante o sottostante al suolo pubblico mediante posa di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, e c.

L'atto di concessione dovrà contenere le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, con riguardo al tracciato, all'altezza dei fili dal suolo, al tipo dei loro sostegni, alla qualità dei conduttori.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a 12 (dodici) ore, come previsto alla lettera g) del precedente articolo 4), con l'osservanza, in ogni caso, delle modalità di cui all'articolo 8).

L'occupazione con tende, tendoni e simili da collocare sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe e di pubblici esercizi, ovvero negli sbocchi e negli archi di porticati, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano si demanda alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Art. 19 – Rimozione di materiali per occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi, comunque non inferiore a 3 (tre) giorni.

Decorso inutilmente il termine assegnato si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile tutte le relative spese ivi comprese le eventuali spese di custodia dei materiali.

Art. 20 - Decadenza e revoca della concessione

Sono cause di decadenza della concessione o dell'autorizzazione:

- a) Violazioni reiterate, da parte del concessionario e dei suoi collaboratori o dipendenti, agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione rilasciata;
- b) Violazione di norme legislative o regolamentari in materia di occupazione del suolo pubblico;
- c) Mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste;
- d) Mancata occupazione, senza giustificato motivo, del suolo avuto in concessione, nei trenta

giorni successivi al rilascio del permesso per le occupazioni permanenti e nei cinque giorni successivi per le occupazioni temporanee.

La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione d'interessi e di qualsiasi indennità. A tal fine gli interessati sono tenuti a presentare apposita richiesta entro il termine di (60) sessanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revoca, a pena di decadenza.

Art. 21 - Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza.

A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art. 22 – Denuncia dell'occupazione

Entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione di cui al precedente articolo 11) e, comunque, entro il 31 dicembre per le concessioni rilasciate nello stesso mese di dicembre, i soggetti passivi del tributo devono presentare direttamente al Comune, che ne rilascia ricevuta, apposita denuncia per le occupazioni permanenti di suolo pubblico.

La denuncia, effettuata su appositi modelli (allegato C) da richiedersi gratuitamente agli uffici comunali, deve contenere tutti i dati e gli elementi previsti dai modelli medesimi e, in particolare:

- a) Dati identificativi del contribute;
- b) Estremi dell'atto di concessione;
- c) Superficie occupata;
- d) Categoria territoriale di appartenenza dell'area occupata;
- e) Misura della tariffa e importo complessivo dovuto;
- f) Estremi del versamento effettuato

Alla denuncia dovrà essere allegata la ricevuta attestante l'eseguito versamento della tassa dovuta (negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione).

È ammessa la spedizione della denuncia in plico raccomandato. In tal caso fa fede la data del timbro postale dell'ufficio di partenza.

La denuncia non è richiesta per le occupazioni temporanee, intendendosi tale obbligo assolto con il pagamento della tassa e la consegna della relativa ricevuta agli uffici comunali.

La denuncia costituisce adempimento obbligatorio per il primo anno di applicazione della tassa; essa ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando non intervengano variazioni nell'occupazione, comportanti un diverso ammontare della tassa dovuta. Nel caso di variazioni verificatesi nel corso dell'anno, il soggetto interessato deve denunciare le variazioni stesse entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le variazioni si siano verificate.

Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nel termine di trenta giorni, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

Per le occupazioni con condutture, cavi e impianti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni delle occupazioni con condutture, cavi e impianti, la denuncia, anche cumulativa di tutte le occupazioni realizzate, può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui le variazioni stesse si siano verificate.

Art. 23 - Misurazione dell'area occupata

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Art. 24 – Versamento della tassa

I soggetti passivi, obbligati al pagamento della tassa, devono effettuare il relativo versamento, per l'importo complessivamente dovuto, a mezzo di conto corrente postale o bancario intestato al Comune.

Il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, dovrà essere effettuato:

- a) Per il primo anno dell'obbligo tributario, entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione per le occupazioni permanenti di suolo pubblico e, comunque, entro il 31 dicembre nel caso di concessioni rilasciate nello stesso mese di dicembre;
- b) Per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Per le occupazioni temporanee o in assenza dell'atto di autorizzazione, il versamento della tassa dovrà effettuarsi entro il termine della durata della concessione, con le medesime modalità di cui al primo comma.

È fatta salva, inoltre, la facoltà prevista per le occupazioni con condutture, cavi e impianti, che il versamento della tassa, nel caso si siano verificate variazioni nel corso dell'anno, possa effettuarsi entro lo stesso termine del 30 giugno dell'anno successivo, di presentazione della denuncia delle variazioni che si siano prodotte.

Sulle somme da versare deve essere operato l'arrotondamento, per difetto se la frazione è pari o inferiore Euro 0,49 o per eccesso se è superiore.

Art. 25- Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

Per l'accertamento della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51) D.Lgs. 507/1993, come modificati dall'art. 1) commi dal 161 al 168 della L. 296/2006 e successive modifiche e integrazioni.

La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art.2752 del codice civile.

Per quanto non espressamente previsto da norme legislative, si osservano le disposizioni di cui al Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente.

Art. 26 - Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53) del D.Lgs. 507/1993, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. c) D.Lgs. 473/1997 e

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma della L. 24.11.1981 n. 689 e del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della strada) successive modificazioni.

Art. 27 - Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 5) della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni è responsabile del procedimento, a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa in questione, il Responsabile del Servizio Tributi o suo delegato.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Art. 28 – Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs.507/1993 e successive modifiche e integrazioni nonché dei vigenti Regolamenti Comunali in materia tributaria e di disciplina delle entrate.

Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 29 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per le occupazioni di spazi e aree pubbliche" approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 72 in data 09.02.1995.

Art. 30 – Efficacia della norma

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 della L. 212/2000, dal 1° gennaio 2018, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2007, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L.23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

MISURE DI TARIFFE APPLICABILI

Occupazioni permanenti:

	Categoria prima	Categoria seconda	Categoria terza	Categoria quarta
Occupazioni di suolo pubblico (tariffa intera)	Euro 17,56	Euro 13,17		
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo (riduzione del 50%)	Euro 8,78	Euro 6,58		
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione del 70%)	Euro 5,27	Euro 3,95		
Occupazioni di qualsiasi natura eccedenti i 1000 mq di superficie (riduzione del 90% della superficie eccedente i 1000 mq.)	Euro 1,76	Euro 1,32		
Occupazioni che si protraggono oltre il periodo autorizzato (tariffa occupazioni temporanee, maggiorata del 20% per ogni giorni di proroga)	Rapportato	Rapportato		
Occupazioni con autovetture adibite al trasporto pubblico (tariffa intera commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati)	Euro 17,56	Euro 13,17		
Occupazioni del soprasuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi e impianti (per ogni kml o frazione e per anno)	Euro 129,11	Euro 96,83		
Occupazione con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (per ogni apparecchio e per anno)	Euro 10,33	Euro 7,75	Euro 5,16	
Occupazioni con distributori di carburante: muniti di un solo serbatoio sotterraneo con capacità non superiore a 3000 litri, con superficie occupata non superiore a 4 mq. (per ogni distributore e per anno)	Euro 30,99	Euro 23,24	Euro 15,49	Euro 5,16
Occupazioni con distributori di carburante: muniti di un solo serbatoio sotterraneo con capacità superiore a 3000 litri (aumento di un quinto per ogni 1000 litri o	Rapportato	Rapportato		

frazione)				
-----------	--	--	--	--

1. Per i distributori muniti di due o più serbatoi e per le occupazioni di superfici superiori a 4 mq. la tassa si applica secondo i criteri stabili dal presente Regolamento Comunale
2. Occupazioni con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi: la tassa è dovuta nella misura annua complessiva di Euro 25,82 per la I° categoria e di Euro 19,37 per la II° categoria indipendentemente dall'effettiva consistenza dell'occupazione

Occupazioni temporanee: tariffa base per ogni mq e per giorno Euro 1,03

	Categoria prima	Categoria seconda	Categoria terza	Categoria quarta
Occupazioni di suolo pubblico di durata superiore alle 12 ore giornaliere e fino a 14 giorni (tariffa intera)	Euro 1,03	Euro 0,77		
Occupazioni di suolo pubblico di durata superiore alle 12 ore giornaliere ovvero di durata uguale o superiore a 15 giorni (riduzione del 30%)	Euro 0,72	Euro 0,54		
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo pubblico (riduzione del 50%)	Euro 0,52	Euro 0,387		
Occupazioni di tende e simili (riduzione del 70%)	Euro 0,310	Euro 0,232		
Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e di manifestazioni culturali o sportive (tariffa intera)	Euro 1,03	Euro 0,77		
Occupazioni effettuate in occasioni di manifestazioni culturali o sportive (riduzione del 80%)	Euro 0,21	Euro 0,15		
Occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione del 80%) *	Rapportate	Rapportate		
Occupazioni di qualsiasi natura eccedenti i 1000 mq. di superficie (riduzione del 90% della superficie eccedente i 1000 mq.)	Euro 0,103	Euro 0,077		
Occupazioni di qualsiasi natura che si protraggono oltre il periodo autorizzato (aumento del 20%)	Rapportato	Rapportato		
Occupazioni per l'esercizio di attività commerciale in aree di mercato, attrezzate o adibite a solo in via temporanea a mercato ovvero su strade o piazze anche in forma itinerante o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (riduzione del 50%)	Euro 0,52	Euro 0,052		
Occupazioni con autovetture di uso privato su aree appositamente destinate a parcheggio custodito o provvisto di parchimetri (aumento del 50% per la categoria prima)	Euro 1,55	Euro 1,03		

Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 50%)	Euro 0,52	Euro 0,387		
Occupazioni per manifestazioni politiche (ad eccezione delle esclusioni di cui all'art. 4 lettera c del Regolamento) culturali o sportive (riduzione del 80%)	Euro 0,207	Euro 0,155		
Occupazioni di durata uguale o superiore a un mese o aventi carattere non ricorrente (riduzione del 50%) ^o	Euro 0,52	Euro 0,387		

* Le superfici occupate fino a 100 mq. sono calcolate con la riduzione del 50 per cento, quelle da 101 a 1.000 mq. sono calcolate con la riduzione del 75 per cento della superficie eccedente i 100 mq. e quelle oltre i 1.000 mq. sono calcolate con la riduzione del 90 per cento della superficie eccedente i 1.000 mq.

^oLa tassa è riscossa in via anticipata all'atto del rilascio dell'autorizzazione, in una unica soluzione e senza possibilità di rimborso nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia termine prima del periodo previsto. A tale fine l'atto di rilascio, contenente espressa specificazione e debitamente sottoscritto dal contribuente, ha valore di documento-quietanza.

Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con condutture, cavi e impianti. La tassa è determinata in misura forfetaria e applicata come segue:

a) Occupazioni fino a un Kml.	Categoria prima	Categoria seconda
- complessiva)	Di durata fino a 30 giorni (tassa intera) Euro 5,16	Euro 5,16
- 90 giorni (aumento del 30%)	Di durata superiore a 30 giorni e fino a Euro 6,71	Euro 6,71
- 180 giorni (aumento del 50%)	Di durata superiore a 90 giorni e fino a Euro 7,74	Euro 7,74
- del 100%)	Di durata superiore a 180 giorni (aumento Euro 10,33	Euro 10,33
b) Occupazioni superiori a un Kml.	Categoria prima	Categoria seconda
-	Di durata fino a 30 giorni (aumento del 50%) Euro 7,74	Euro 7,74
- 90 giorni (aumento del 30%)	Di durata superiore a 30 giorni e fino a Euro 10,07	Euro 10,07
- 180 giorni (aumento del 50%)	Di durata superiore a 90 giorni e fino a Euro 11,62	Euro 11,62
- del 100%)	Di durata superiore a 180 giorni (aumento Euro 15,49	Euro 15,49

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE

Categoria	Descrizione delle vie e piazze
PRIMA Centro abitato	Perimetro del centro urbano delimitato dalle seguenti vie e piazze in esso incluse: vie e piazze dei centri abitati di ARENA PO – CAPOLUOGO e fraz. RIPALDINA
SECONDA Zona limitrofa	Zona abitata compresa nelle seguenti vie e piazze: Tutte le località e frazioni non previste nella categoria I°
TERZA Sobborghi e zone periferiche	
QUARTA Frazioni e rimanente territorio	

DENUNCIA DI OCCUPAZIONE

Ai fini dell'applicazione della tassa per occupazioni di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche e integrazioni, di occupazione del suolo comunale da parte del soggetto obbligato al pagamento della tassa.

Cognome e nome o ragione sociale _____

Residenza / sede o domicilio legale _____

Codice fiscale e/o partita IVA _____

Località dell'occupazione _____

Superficie occupata _____

Categoria dell'area occupata _____

Estremi dell'atto di concessione _____

Misura della tariffa _____

Quantità tassabile (Mq. Ml. N. impianti) _____

Tassa dovuta _____

Attestazione di pagamento (da allegare)

Il Denunciante